



Stagione Sportiva 2009/2010

Comunicato Ufficiale N° 319



C5Jun - C.U. 17

del 15/02/2010

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1. COMUNICATO UFFICIALE N. 75/A del 19.01.2010

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME QUATTRO GIORNATE E DEGLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI - DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI - STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

Il Presidente Federale,

preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di Calcio a 11 e di Calcio a 5 – maschili e femminili - della L.N.D. e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi, relativi alla stagione sportiva 2009/2010, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alle Commissioni Disciplinari territoriali;

ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;

visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva;

a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale

gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell'art. 29, n. 3, 5 e 7 C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa, preceduto da telegramma o telefax entro le ore 18.00 del giorno successivo all'effettuazione della gara stessa. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo territoriale e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate.

In ogni caso lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);

b) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Commissione Disciplinare territoriale

gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.

La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.

1.2. COMUNICATO UFFICIALE N. 76/A del 19.01.2010

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DI PLAY OFF E PLAY OUT DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI - DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

Il Presidente Federale,

preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle gare di play-off e di play-out dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 - maschili e femminili - relativi alla stagione sportiva 2009/2010, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alle Commissioni Disciplinari territoriali;

ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;

visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva;

a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale

gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell'art. 29, n. 3, 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara con contestuale invio sempre nel predetto termine, di copia alla

controparte. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo territoriale e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate.

In ogni caso lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);

b) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Commissione Disciplinare territoriale

gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L'attestazione dell'invio all'eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.

La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.

1.3. COMUNICATO UFFICIALE N. 79/A del 19.01.2010

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVI ALLA FASE DEI PLAY-OFF PER L'ASSEGNAZIONE DEL TITOLO DI CAMPIONE D'ITALIA (STAGIONE SPORTIVA 2009/2010) E DEI PLAY-OFF E GARE PER L'AMMISSIONE ALLA II^ FASE DI PLAY-OFF PER L'ASSEGNAZIONE DEL TITOLO DI CAMPIONE D'ITALIA UNDER 21 (STAGIONE SPORTIVA 2009/2010) DI CALCIO A CINQUE

Il Presidente Federale,

- preso atto della richiesta della Divisione Calcio a 5 di abbreviare i termini, nella stagione sportiva 2009/2010, per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte di Giustizia Federale relativi alla fase dei play-off per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia e dei play-off e gare per l'ammissione alla II^ fase di play-off per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia under 21;

- considerata la particolare articolazione del Campionato Nazionale di Serie A di Calcio a Cinque e del Campionato Nazionale Under 21 di Calcio a Cinque della stagione sportiva 2009/2010 che, al termine della stagione regolare, prevedono lo svolgimento di gare per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia (Play-Off) e di Campione d'Italia Under 21 (Play-Off e Gare per l'ammissione alla II^ Fase di Play-Off);

- considerato il ristretto margine temporale del calendario degli incontri interessanti i Play-Off e le Gare per l'ammissione alla II^ Fase di Play-Off;

- ravvisata la esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29, commi 3), 5) e 7) del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare;

- visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia sportiva:
d e l i b e r a
- che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui in premessa, si svolgano con le modalità procedurali e nei termini di seguito indicati:
 - gli eventuali reclami a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b) del Codice di giustizia sportiva, dovranno essere preannunciati per iscritto in duplice copia agli arbitri della gara, entro 30 minuti dal termine della stessa;
 - gli arbitri provvederanno a consegnare copia del preannuncio alla controparte, annotando tale adempimento sul referto di gara alla voce "varie";
 - gli eventuali reclami a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva, dovranno essere proposti dalla società interessata con atto motivato da trasmettere alla società controinteressata, e pervenire in uno con la prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, al Giudice Sportivo entro le ore 09.00 del giorno successivo a quello della effettuazione della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire con atto da trasmettere alla società appellante e in uno con la prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, al Giudice Sportivo entro le ore 11.00 dello stesso giorno; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato lo stesso giorno;
 - gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo, se concernenti il risultato delle gare, devono essere proposti con atto motivato da trasmettere alla società controinteressata e in uno con la prova di ricezione da parte di tale società, alla Corte di Giustizia Federale entro le ore 09.00 del giorno successivo a quello in cui è stato pubblicato il Comunicato Ufficiale relativo alla decisione del Giudice Sportivo; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire con atto da trasmettere alla società appellante e in uno con la prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, alla Corte di Giustizia Federale, entro le ore 11.00 dello stesso giorno; la Corte di Giustizia Federale si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami. La decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;
 - L'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno avvenire con le modalità previste dall'art. 38 del Codice di giustizia sportiva e dovranno pervenire entro i termini sopra indicati;
 - Il termine che cade in un giorno festivo non è prorogato al giorno successivo;
 - Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

1.4. COMUNICATO UFFICIALE N. 80/A del 19.01.2010

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVI AI CAMPIONATI DI SERIE A – A2 – B - UNDER 21 DI CALCIO A CINQUE (STAGIONE SPORTIVA 2009/2010; ALLA FASE DI SPAREGGIO TRA LE SECONDE CLASSIFICATE DEI CAMPIONATI REGIONALI PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B DI CALCIO A CINQUE STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 E ALLA PRIMA FASE DI QUALIFICAZIONE ALLA FASE FINALE NAZIONALE DEI CAMPIONATI FEMMINILI E JUNIORES DI CALCIO A 5 (STAGIONE SPORTIVA 2009/2010).

Il Presidente Federale,

- preso atto della richiesta della Divisione Calcio a 5 di abbreviare i termini, nella stagione sportiva 2009/2010, per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte di Giustizia Federale relativi alle seguenti gare:

1. ultime quattro giornate della stagione regolare dei Campionati di Serie A – A2 – B;
 2. ultime quattro giornate della stagione regolare dei Campionati Under 21;
 3. gare ad eliminazione diretta (Play-Off e Play-Out) con esclusione di quelle relative all'assegnazione del Titolo di Campione d'Italia (Play-Off) e di Campione d'Italia Under 21 (Play-Off e Gare di ammissione alla II^ Fase di Play-Off);
 4. spareggi tra le seconde classificate dei Campionati regionali per l'ammissione al Campionato nazionale di Serie B stagione sportiva 2010/2011;
 5. gare della prima fase di qualificazione alla fase finale nazionale dei Campionati femminili e Juniores di Calcio a 5
- ravvisata la esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono aver incidenza sul risultato delle gare;
 - visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

- che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 delle premesse, si svolgano con le modalità procedurali e nei termini di seguito indicati:
 - i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa di ciascuna gara;
 - gli eventuali reclami a norma dell'art. 29 comma 4 lett.b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva, dovranno essere proposti dalla società interessata con atto motivato da trasmettere alla società controinteressata e in uno con la prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, al Giudice Sportivo e pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello della effettuazione della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire con atto da trasmettere alla società appellante e in uno con la prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, al Giudice Sportivo entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato lo stesso giorno;
 - gli eventuali reclami avverso la decisione del Giudice Sportivo devono essere proposti con procedura d'urgenza, ai sensi dell'art. 37 comma 7 Codice di giustizia sportiva. La decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;
 - L'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno avvenire con le modalità previste dall'art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva e dovranno pervenire entro i termini sopra indicati;
 - Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

1.5. COMUNICATO UFFICIALE N. 81/A del 19.01.2010

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE FASI FINALI DELLA COPPA ITALIA SERIE A – A2 - B – UNDER 21 – FASE NAZIONALE FINALE COPPA ITALIA REGIONALE FEMMINILE – FASE NAZIONALE FINALE DEL CAMPIONATO JUNIORES E FASE NAZIONALE FINALE DEL CAMPIONATO FEMMINILE DI CALCIO A CINQUE STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

Il Presidente Federale,

- preso atto della richiesta della Divisione Calcio a 5 di abbreviare i termini, nella stagione sportiva 2009/2010, per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte di Giustizia Federale relativi alle fasi finali della Coppa Italia serie A – A2 - B – Under 21 – Fase

Nazionale Finale Coppa Italia Regionale Femminile – Fase Nazionale Finale Campionato Juniores e Fase Nazionale Finale Campionato Femminile di Calcio a Cinque;

- Ravvisata l'esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare;

- Visto l'art. 33 comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva;

delibera

- che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui in premessa, si svolgano con le modalità procedurali e nei termini di seguito indicati:

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno stesso della disputa della giornata di gara;

- gli eventuali reclami a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro un ora dal termine della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro due ore dal termine della gara; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato immediatamente dopo;

- gli eventuali appelli avverso le decisioni del Giudice Sportivo, se concernenti il risultato della gara, devono essere proposti e pervenire alla Corte di Giustizia Federale, eventualmente costituita in loco, in una con le relative motivazioni, entro le ore 09.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 11.00 dello stesso giorno; la Corte di Giustizia Federale si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami e la decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;

- L'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni dovranno avvenire attraverso deposito presso apposita Segreteria, costituita in loco, che provvederà ad inviarli, secondo le modalità previste dal Codice di giustizia sportiva, alle eventuali controparti ed agli Organi di Giustizia Sportiva e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati.

- Il termine che cade in un giorno festivo non è prorogato al giorno successivo.

- Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

2. COMUNICAZIONI DELLA C.R.SICILIA

3. COMMISSIONE DISCIPLINARE

4. COMUNICAZIONI DELLA D.R. Calcio a 5

4.1. SEGRETERIA

4.7. CAMPIONATO JUNIORES

4.7.1. MODIFICHE DATE, ORARI E CAMPI - RECUPERI

Girone "B"

AZZURRI R. ITALIA

-

VIRTUS TERMINI

del 24.02.10

Per accordo tra le parti, giocasi VENERDI' 26 FEBBRAIO 2010 presso il campo "PALAORETO" - Palermo, stessa ora (18.00);

PALERMO FUTSAL E. - AZZURRI R. ITALIA del 10.02.10
Recuperasi MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 2010, stesso campo (KARIBU), stessa ora (18.00);

FUTSAL PALERMO - SANT'ISIDORO del 10.02.10
Recuperasi GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 2010, stesso campo (NEW FREE TIME), stessa ora (18.00);

Girone "C"

VIAGRANDE C/5 - ENNESE del 23.02.10
Per concomitanza con il Torneo G.Patti, giocasi GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 2010, stesso campo (PALAVIAGRANDE), stessa ora (18.00)

4.7.2. PROGRAMMA GIORNATA DI GARA E AGGIORNAMENTI

Si riporta di seguito il "programma giornata", elettronicamente elaborato. **Lo stesso ha valore puramente indicativo** e, pertanto, s'invitano le Società a prendere nota, di volta in volta, delle modifiche al calendario originario riportate nel comunicato ufficiale alla voce **MODIFICHE**.

Gare del 23/24/25/26 Febbraio 2010

REGIONALE JUNIORES GIRONE "A" - GIORNATA n. 5 - RITORNO

Ore 18.00	A.N.S.P.I.SELINUS	- M.F.STRASATTI	Mercoledì	a ESPERIDI PARK HOTEL
Ore 16.30	BUSETO	- REAL MARSALA	Giovedì	a CASA VACANZA RAITI
Ore 16.30	MADRE T.CALCUTTA	- SAN VITO LO CAPO	Mercoledì	a DON BOSCO

REGIONALE JUNIORES GIRONE "B" - GIORNATA n. 6 - RITORNO

Ore 18.00	AZZURRI R.ITALIA	- VIRTUS TERMINI	Venerdì	a PALAORETO
Ore 17.30	FUTSAL PALERMO	- LIDOPOGAP	Martedì	a NEW FREE TIME
Ore 17.00	SANT'ISIDORO	- JUVENTUS G.SCIREA	Martedì	a P.DI RAMMACCA
Ore 18.15	TRINAKRIA C5	- PALERMO FUTSAL E.	Mercoledì	a DON BOSCO CENTER

REGIONALE JUNIORES GIRONE "C" - GIORNATA n. 6 - RITORNO

Ore 17.30	FICARAZZI 2000	- CITTA'DI LEONFORTE	Mercoledì	a POLIVALENTE
Ore 16.00	PGS DOMENICO SAVIO	- ATL.VILLAFRANCA	Mercoledì	a ORATORIO DON BOSCO
Ore 16.00	SP.PELORO MESSINA	- DIL.REGALBUTO	Mercoledì	a PALARESCIFINA
Ore 18.00	VIAGRANDE C/5	- ENNESE	Giovedì	a PALAVIAGRANDE

REGIONALE JUNIORES GIRONE "D" - GIORNATA n. 6 - RITORNO

Ore 18.00	IBLEA 99	- PRO GELA	Mercoledì	a PALAPARISI
Ore 18.00	MELILLI	- CITTA'DI SORTINO	Mercoledì	a PALAMELILLI
Ore 16.30	NEW JUNIOR	- AUGUSTA F.C.	Mercoledì	a PALAZZETTO
Ore 18.00	VIRTUS SCICLI	- GREEN SPORT	Mercoledì	a GEODETICO

5. RISULTATI - GIUSTIZIA SPORTIVA

Risultati Gare

REGIONALE JUNIORES CALCIO A 5	GIRONE: A	
9/02/10 4/R REAL MARSALA	MADRE TERESA DI CALCUTTA	4 - 6
	A.N.S.P.I. SELINUS	13 - 3
11/02/10 4/R M.F. STRASATTI	BUSETO	5 - 1

REGIONALE JUNIORES CALCIO A 5		GIRONE: B		
10/02/10	5/R	VIRTUS TERMINI	JUVENTUS CLUB G.SCIREA	5 - 8
REGIONALE JUNIORES CALCIO A 5		GIRONE: C		
9/02/10	5/R	ATLETICO VILLAFRANCA	VIAGRANDE CALCIO A CINQUE	5 - 4
		ENNESE	SPORTING PELORO MESSINA	3 - 3
10/02/10	5/R	DILETTANTISTICA REGALBUTO	CITTA DI LEONFORTE	5 - 2
		P.G.S. DOMENICO SAVIO	FICARAZZI 2000	3 - 4
REGIONALE JUNIORES CALCIO A 5		GIRONE: D		
9/02/10	5/R	CITTA DI SORTINO	AUGUSTA F.C.	4 - 4
10/02/10	5/R	IBLEA 99	NEW JUNIOR	3 - 0
		PRO GELA	VIRTUS SCICLI	2 - 3

RECUPERI, GARE NON DISPUTATE, NON TERMINATE NORMALMENTE E REFERTI NON PERVENUTI

REGIONALE JUNIORES CALCIO A 5						
GIRONE	B	5/R	10-02-10 FUTSAL PALERMO	SANT ISIDORO	M	
			5/R	10-02-10 LIDOPOGAP	TRINAKRIA C5	B
			5/R	10-02-10 PALERMO FUTSAL	EIGHTYNIN. AZZURRI RADIO ITALIA	M
GIRONE	D	5/R	09-02-10 GREEN SPORT	MELILLI	B	

CODICE	DESCRIZIONE
B	SOSPESA PRIMO TEMPO
M	NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Ing. Pietro Accurso, nella seduta del 15/02/2010, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

Gare del campionato REGIONALE JUNIORES CALCIO A 5

GARE DEL 9/ 2/2010

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 9/ 2/2010 GREEN SPORT - MELILLI

Sospesa al 10' del 1° tempo;
Visto il referto di gara dal quale, tra l'altro, si evince che al 10' del 1° tempo, l'arbitro ha sospeso la gara in epigrafe in quanto la squadra Melilli a seguito di infortuni si è trovata sul campo con un numero di calciatori inferiore al minimo prescritto;
Si delibera:
Di assegnare gara perduta per 0-6 alla Società Melilli.

PROVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 40,00 SPORTING PELORO MESSINA
Per avere causato il ritardato inizio della gara di oltre 15 minuti.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA'

FINO AL 10/ 3/2010

GIUFFRIDA SEBASTIANO ALFI (VIAGRANDE CALCIO A CINQUE)
Per contegno irrispettoso ed offensivo nei confronti dell'arbitro, a fine gara.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA'

FINO AL 25/ 2/2010

SAMPERI SALVATORE (VIAGRANDE CALCIO A CINQUE)
Per contegno irrispettoso nei confronti dell'arbitro, a fine gara.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 25/ 2/2010

PINTO GIOVANNI (SPORTING PELORO MESSINA)
Per reiterate proteste nei confronti dell'arbitro.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

CARAGLIANO EMANUELE (SPORTING PELORO MESSINA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

BERTUCCIO ALESSIO (SPORTING PELORO MESSINA)
DE LUCA DANIELE (SPORTING PELORO MESSINA)

AMMONIZIONE II infr

GNOFFO RORI SIRO (ENNESE)
FARANNA GIACOMO (SAN VITO LO CAPO)

AMMONIZIONE I infr

BELLISSIMA GAETANO (A.N.S.P.I. SELINUS)
CORLEO RICCARDO (A.N.S.P.I. SELINUS)
CORRAO RUDY (MADRE TERESA DI CALCUTTA)
RUGGIRELLO GIANMARCO (SAN VITO LO CAPO)

GARE DEL 10/ 2/2010

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 10/ 2/2010 FUTSAL PALERMO - SANT ISIDORO

Si dà atto che la gara a margine non è stata disputata per impraticabilità del campo di giuoco e sarà recuperata in data da destinarsi.

gara del 10/ 2/2010 PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN. - AZZURRI RADIO ITA A

Si dà atto che la gara a margine non è stata disputata per impraticabilità del campo di giuoco e sarà recuperata in data da destinarsi.

gara del 10/ 2/2010 LIDOPOGAP - TRINAKRIA C5

Sospesa al 2' del 1° tempo;

Visto il referto di gara dal quale, tra l'altro, si evince che al 2' del 1° tempo, l'arbitro ha sospeso la gara in epigrafe in quanto la squadra Lidopogap a seguito di infortuni si è trovata sul campo con un numero di calciatori inferiore al minimo prescritto;

Si delibera:

Di assegnare gara perduta per 0-6 alla Società Lidopogap.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

PIRUZZA SALVATORE	(IBLEA 99)
BATTAGLIA SALVATORE	(NEW JUNIOR)

AMMONIZIONE II infr

SCIASCIA CANNIZZAR LUIGI	(P.G.S. DOMENICO SAVIO)
--------------------------	-------------------------

AMMONIZIONE I infr

SCUTO ANGELO ALFIO	(FICARAZZI 2000)
--------------------	------------------

GARE DEL 11/ 2/2010

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE I infr

PONZO FELICE	(BUSETO)
TRANCHIDA PIERO	(BUSETO)
BIONDO VALERIO	(M.F. STRASATTI)

Il Segretario della D.R.
Paolo Mendola

Il Responsabile Regionale
Silvio Bevilacqua

=====
Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 15/02/2010

Il Segretario del C.R.
Maria Gatto

Il Presidente del C.R.
Sandro Morgana